SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

263ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 5

GOVERNO

Variazioni nella composizione 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 6

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 6

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 6

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 220 E 348

PRESIDENTE 7

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2128) ***Attuazione della decisione n. 728 del Consiglio dell'Unione europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie*** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

VISENTIN *(Lega Nord), relatore* ..... *Pag.* 8, 11

* CUFFARO *(Rifond. Com.-Progr.)* 8

VENTUCCI *(Forza Italia)* 9

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 11

* SERRI *(Misto)* 13

* ZANOLETTI *(CDU)* 13

Approvazione:

(663) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990:***

* SERRI *(Misto), relatore* 13

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 14

Approvazione:

(1457) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre***

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

1989 *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

DELL'UOMO *(LIF), relatore* ..... *Pag.* 15
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15

Approvazione con modificazioni:

(1825) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992:***

BRATINA *(Progr. Feder.), f.f. relatore* 17
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17, 18

Approvazione:

(1860) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993:***

* VISENTIN *(Lega Nord), relatore* 19
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 19

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 20

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:

(1861) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990:***

SURIAN *(Forza Italia), relatore* 21
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 21

Approvazione:

(1947) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990:***

BONANSEA *(CCD), relatore* 22
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 22

Approvazione:

(1948) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991:***

BONANSEA *(CCD), relatore* ..... *Pag.* 24
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 24

Approvazione:

(1958) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990:***

BONANSEA *(CCD), relatore* 25
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 26

Approvazione:

(1959) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990:***

BONANSEA *(CCD), relatore* 27
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 27

Approvazione:

(1960) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991:***

BONANSEA *(CCD), relatore* 29
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 29

Discussione e approvazione:

(1964) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994*** *(Relazione orale):*

* VISENTIN *(Lega Nord), relatore* 30
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 31
* SERRI *(Misto)* 32
CAPUTO *(Forza Italia)* 32

Approvazione:

(1965) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994:***

BRATINA *(Progr. Feder.), relatore* 33

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* ..... *Pag.* 33

Discussione:

(2112) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995***

Approvazione con il seguente titolo: ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995:***

* CUFFARO (*Rifond. Com.-Progr.*) 35
BRATINA (*Progr. Feder.*), *relatore* 35
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 35

Discussione e approvazione:

(1706) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)*** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

CASADEI MONTI (*Progr. Feder.*), *relatore* .. 37, 40
FIEROTTI (*Forza Italia*) 38
BAGNOLI (*Progr. Feder.*) 39
ANDREOTTI (*PPI*) 39
GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 40
BORGIA (*PPI*) ..... *Pag.* 54
SQUITIERI (*AN*) 54

INCHIESTE PARLAMENTARI

Discussione:

(*Doc.* XXII, n. 3-*bis*) ***MARTELLI ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie»***

(*Doc.* XXII, n. 23) ***DI ORIO ed altri. - Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994***

Approvazione, con modificazioni del *Doc.* XXII, n. 3-*bis*:

* BRUGNETTINI (*Lega Nord*), *relatore* 55
BETTONI BRANDANI (*Progr. Feder.*) 57
* MONTELEONE (*AN*) 57
PEPE (*CCD*) 58
BINAGHI (*Misto*) 59
TAMPONI (*CDU*) 59
MANIS (*Forza Italia*) 59

ALLEGATO

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 60
Trasmissione di documenti 60

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 60

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

CAMPUS, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Baldelli, Ballesi, Bobbio, Bruno Ganeri, Cherchi, Corrao, Di Maio, Fagni, Falqui, Guglieri, Manara, Mancuso, Miglio, Passigli, Peruzza, Petrucci, Regis, Russo, Sartori, Scivoletto, Secchi, Stajano, Valiani, Veltri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gregorelli, Perin e Pozzo in Africa, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle politiche di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; Migone, a Londra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Lauricella, a Vilnius, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 21 novembre 1995

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dal prof. Carlo Chimenti dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

F.to LAMBERTO DINI»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri, ha in primo luogo stabilito che la discussione generale del provvedimento sui trapianti, che avrà luogo nell'odierna seduta pomeridiana, debba concludersi nel corso della seduta stessa e che il tempo a disposizione venga ripartito fra tutti i Gruppi. Il termine per la presentazione degli emendamenti a tale provvedimento è stato fissato per le ore 12 di domani, giovedì.

La prossima settimana, a partire da martedì 28 novembre alle ore 10, si proseguirà nell'esame dei provvedimenti già iniziati (legge comunitaria e trapianti). Ove concluso l'esame in Commissione, nella giornata di giovedì 30 novembre verrà in Aula il provvedimento sulla violenza sessuale. Il disegno di legge in questione sarà comunque inserito in calendario dopo la sospensione dei lavori dell'Assemblea, prevista dal 4 al 9 dicembre, senza ulteriori proroghe.

Martedì 12 dicembre avrà luogo il dibattito sul programma relativo al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

Le Commissioni permanenti che dovessero procedere nell'esame dei provvedimenti iscritti nel programma dei lavori e da inserire in calendario sono autorizzate a convocarsi, ove lo ritengano necessario, anche nella settimana di sospensione dei lavori d'Aula.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato fino al mese di dicembre 1995.

- Disegno di legge n. 2154 - Violenza sessuale *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge nn. 932-1143 - Subfornitura
- Disegno di legge n. 1250 - Aree metropolitane *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato - ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 novembre al 12 dicembre 1995.

Martedì 28 novembre	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1600 - Legge comunitaria (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
Mercoledì 29 »	(*antimeridiana*) (h. 10) (*pomeridiana*) (h. 18)	- Disegno di legge nn. 220-348 - Manifestazione di volontà per i trapianti
Giovedì 30 »	(*antimeridiana*) (h. 10) (*pomeridiana*) (h. 17)	- Disegno di legge n. 2154 - Violenza sessuale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di decreti-legge in scadenza, con particolare riferimento a quelli trasmessi dalla Camera dei deputati.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge sui trapianti è fissato alle ore 12 di giovedì 23 novembre.

I lavori dell'Assemblea saranno sospesi dal 4 al 9 dicembre 1995. Le Commissioni permanenti che dovessero procedere nell'esame di provvedimenti iscritti nel programma dei lavori e da inserire nel calendario, sono autorizzate a convocarsi.

Martedì 12 dicembre	(*antimeridiana*) (h. 11) (*pomeridiana*) (h. 16,30)	- Comunicazioni del Governo sul programma relativo al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 220 e 348

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della ripartizione dei tempi fra i Gruppi nella discussione generale sui disegni di legge nn. 220 e 348 sui trapianti.

CAMPUS, *segretario:*

Gruppo Alleanza Nazionale	16'
Gruppo del Centro Cristiano Democratico	9''
Gruppo Cristiani Democratici Uniti	8''
Gruppo Forza Italia	13'
Gruppo Laburista-Socialista-Progressista	8'
Gruppo Lega Italiana Federalista	8'
Gruppo Lega Nord	15'
Gruppo Misto	10'
Gruppo del Partito popolare italiano	10'
Gruppo Progressisti-Federativo	23'
Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete	8'
Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti	9'
Gruppo della Sinistra democratica	8'
Dissenzienti	5'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2128) *Attuazione della decisione n. 728 del Consiglio dell'Unione europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Attuazione della decisione n. 728 del Consiglio dell'Unione europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, in materia di risorse proprie comunitarie», già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al relatore se intende aggiungere qualcosa alla relazione già stampata e distribuita.

VISENTIN, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, invitando ad una rapida approvazione del provvedimento anche in funzione del semestre di Presidenza italiana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cuffàro. Ne ha facoltà.

* CUFFÀRO. Signor Presidente, il disegno di legge posto all'attenzione dell'Assemblea è quasi un atto dovuto: si tratta di approvare un accordo che è stato siglato nella sede del Consiglio dell'Unione europea e che ci viene proposto come elemento da un canto di razionalizzazione delle entrate della Comunità e dall'altro di perequazione dei contributi concessi ai singoli paesi.

Siamo d'accordo che la Comunità europea abbia un sistema di risorse proprie con cui alimentare il bilancio, stabilire gli interventi che devono essere realizzati all'interno della Comunità; siamo altresì d'accordo sulla necessità che queste risorse proprie vengano proporzionalmente fornite secondo la capacità contributiva dei singoli paesi. Sappiamo però che un prelievo dell'IVA, legato al prodotto nazionale lordo, e lo stesso prelievo sul prodotto nazionale lordo di ogni singolo paese hanno dato luogo a delle sperequazioni poichè la composizione del prodotto nazionale lordo di ogni singolo paese può variare fortemente. Ci sono paesi che vedono in tale composizione prevalere il versante dei consumi: quindi un prelievo realizzato con coefficienti di pura e semplice proporzionalità finisce per penalizzare detti paesi; è giusto correggere questo sistema e apportarvi dei correttivi, e mi pare che l'accordo che oggi stiamo esaminando in Aula si muova in questa direzione.

Non voglio affastellare argomenti estranei a quelli relativi al provvedimento; tuttavia, vorrei segnalare in questa occasione che a fronte di oltre otto milioni di Ecu di contribuzione del nostro paese alla Comunità non abbiamo mai avuto la possibilità di valutare quali siano i rientri: non per puro e gretto calcolo nazionalistico, ma per capire quali sono gli aspetti finanziari ed economici che intervengono nel rapporto fra il nostro paese e la Comunità, quali sono le risorse che mettiamo a disposizione della Comunità per una politica di intervento per lo sviluppo e di quale parte realmente il nostro paese finisce per godere e può usufruire per mettere in moto iniziative legate allo sviluppo.

Vi sono quindi aspetti del provvedimento che ci convincono pienamente; sarebbe stato utile però che il Governo nel presentarcelo, nel suggerircene l'approvazione, avesse dato conto in questa occasione di un bilancio delle entrate e delle uscite relative al nostro rapporto con la Comunità e dell'efficacia degli interventi che, attraverso i fondi della Comunità, si realizzano per lo sviluppo economico del nostro paese.

C'è poi un altro argomento che vorrei soltanto sfiorare poichè ne discuteremo in una mozione sulla politica estera che riguarda, in modo particolare, la revisione del Trattato di Maastricht. Mi riferisco al potere e alla capacità che il Parlamento europeo ha o non ha in questo momento di regolare davvero i fatti comunitari. Troppo spesso vediamo, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la destinazione delle risorse, che prevalgono gli orientamenti dei vari Governi e che i rapporti all'interno della Comunità sfuggono alle scelte e alle decisioni del Parlamento europeo.

La questione del potere degli organismi rappresentativi e delle istituzioni della Comunità europea è importante e dovremo riprenderla. Mi auguro, tenendo conto delle critiche che rivolgiamo anche all'impostazione della politica economica della Comunità e al Trattato di Maastricht, che questo discorso si possa riprendere in Aula e possa avere una sua incidenza nella revisione dell'ordinamento istituzionale della Comunità europea. Non possiamo pensare che un'Europa dei popoli possa essere fortemente rappresentata soltanto dai Governi, mentre al Parlamento europeo, che è la diretta promanazione della volontà popolare e dell'espressione degli elettori della Comunità, venga riservato soltanto il ruolo della consulenza e non quello della decisione.

Con questo auspicio, dichiaro il nostro appoggio al provvedimento, nella speranza che esso possa servire anche a riequilibrare le risorse messe a disposizione della Comunità. *(Applausi del senatore Carcarino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ventucci. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono ben dodici i paesi dell'Unione europea con *deficit* pubblici eccessivi, cioè tutti meno il Lussemburgo, la Germania e l'Irlanda. Se andiamo a leggere le osservazioni pubblicate dal Consiglio nella sessione economico-finanziaria troviamo, per il nostro paese, la constatazione che le ultime finanziarie cominciano a dare frutti con il PIL del 1994 al 9 per centro contro il 9,6 per cento dell'anno precedente. Ci viene poi rivolto un invito ad attuare tutte le misure necessarie per ridurre il rapporto fra disavanzo e PIL al fine di contenere quest'ultimo entro il 5,8 per cento, così come indicato nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il prossimo triennio. Vi sono, inoltre, l'apprezzamento per i possibili risultati della riforma pensionistica ed un incitamento ad uno sforzo maggiore orientato verso la privatizzazione delle imprese pubbliche, la chiarezza dei bilanci delle amministrazioni locali e l'accelerazione della semplificazione del sistema fiscale.

Riteniamo che per tutto ciò si stia facendo ben poco se si considera in primo luogo che la legge comunitaria, che recepisce ben 73 direttive, molte delle quali necessarie per una buona gestione mercantile sotto-

scritto con la Comunità, è ancora giacente nel Parlamento da più di un anno; in secondo luogo, che la legge finanziaria testè approvata in quest'Aula è ben poca cosa in rapporto ai limiti fissati dal Trattato di Maastricht.

È di per sè eloquente la censura dell'Unione europea per la lentezza della ratifica da parte dello Stato italiano della decisione oggetto del presente disegno di legge, ritardo che impedisce di procedere nelle azioni necessarie a rettificare il bilancio dell'Unione europea per 1995 con evidenti effetti negativi dal punto di vista dell'attuazione delle azioni strutturali, anche perchè la decisione del Consiglio avrà efficacia solo quando sarà esecutiva nei paesi aderenti.

Questo comportamento coincide con una situazione in cui le incertezze regnano sovrane sul futuro dell'Unione europea, dove troppo forti sono le diversità per l'obiettivo di una coesione abbastanza condizionata da interessi di potere nazionalistici. Ne abbiamo avuto riscontro partecipando alla Conferenza degli organismi specializzati per gli affari comunitari di Madrid svoltasi qualche giorno addietro.

L'obbiettivo della CEE, rafforzato con l'Atto unico del 1988, è stato quello di far coincidere le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva capacità contributiva ed il disegno di legge concernente l'attuazione della decisione n. 728 del Consiglio dell'Unione europea intende rendere operanti le conclusioni del Consiglio di Edimburgo del dicembre 1992, con le quali, in particolare, si approvava il cosiddetto pacchetto Delors II, diretto a mettere a disposizione della Comunità entro il 1999 un importo massimo di risorse proprie pari al 1,27 per cento del totale del prodotto nazionale lordo riferito ai prezzi di mercato degli Stati membri, risorse nell'ambito delle quali la componente a titolo di quota parte del prodotto nazionale lordo è destinata ad assumere sempre maggiore importanza in quanto consente l'equilibrio fra le entrate e le spese. Questa linea di tendenza determinerà un aumento del volume della spesa nazionale devoluta al bilancio comunitario che porterà ad un incremento dei versamenti a titolo di quote del prodotto nazionale lordo più che proporzionale rispetto all'altra componente prelevata dalla percentuale del gettito dell'IVA nazionale.

Per il nostro paese si determineranno maggiori aggravi di spesa (il differenziale tra prodotto nazionale lordo ed IVA è per il 1994 +2,1) che saranno attenuati con l'ampliamento dell'Unione europea e con una maggiore razionalizzazione del calcolo degli imponibili sul prodotto nazionale lordo degli Stati membri. Il protocollo sulla coesione economica e sociale al trattato dell'Unione si orienta per il coinvolgimento della capacità contributiva dei paesi più prosperi ed a considerare i mezzi di correzione degli elementi di regressività per i paesi in difficoltà, e questi presupposti sono alla base della presente decisione del Consiglio.

Con tutti i nostri problemi è bene tenere a mente che il saldo dei reciproci trasferimenti di risorse fra l'Italia e l'Unione europea fa registrare la tendenza negativa di circa 4.600 miliardi di lire anche per il 1994 su un contributo di circa 18.640 miliardi al bilancio comunitario e che tale saldo negativo è dovuto, oltre ai molti finanziamenti non assegnati all'Italia per normativa comunitaria, anche per i ritardi negli interventi finanziati dai fondi strutturali. Confermiamo la nostra fiducia nell'Europa unita e, pur con i complicati meccanismi contabili di riferi-

mento instaurati dalla direttiva 89/130/CEE che è sottesa al presente provvedimento, preannunciamo il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi del senatore D'Alì).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Visentin.

VISENTIN, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la decisione che il Senato sta per assumere, ratificando definitivamente la decisione del Consiglio dell'Unione europea relativa alle risorse proprie, ha una grande importanza, soprattutto in considerazione dei nuovi compiti che spetteranno all'Unione europea nel prossimo futuro.

Sicuramente la decisione che si sta per adottare costituisce un momento importante, probabilmente di passaggio, verso un assetto più ordinato dei rapporti finanziari fra gli Stati e soprattutto per il finanziamento dell'Unione.

Vale la pena di ricordare, infatti, che la caratteristica principale di questa decisione consiste nella destinazione di una quota del prodotto nazionale lordo al finanziamento dell'Unione. Tuttavia occorre tener conto che si tratta del prodotto nazionale lordo programmato nell'anno n-1, il che comporta la possibilità di verificarsi di alcune distorsioni principalmente per quei paesi che hanno in corso politiche di rientro del *deficit* pubblico. A volte la valutazione del prodotto nazionale lordo (che è quello sperato e può anche non coincidere, a causa dell'andamento della finanza pubblica, con quello effettivo) può portare a differenziazioni nel momento della effettiva erogazione delle somme. Quindi, si dà luogo ad un sistema di rimborsi e retrocessioni che a volte può essere dannoso per i paesi che partecipano all'Unione.

Ciò costituisce dunque un motivo per valutare l'opportunità di una revisione di questi meccanismi, tenendo anche conto che attualmente il bilancio dell'Unione europea per il 1996 riflette una tendenza a una crescita stimata nell'ordine dell'8 per cento, che è sostanzialmente divergente rispetto a quella dei singoli paesi membri. Dunque, si assiste ad una sorta di discrepanza tra obiettivi dell'Unione europea e obiettivi dei paesi membri; perciò il meccanismo della crescita delle risorse proprie dovrà trovare una nuova sistemazione, per la quale sicuramente la presidenza italiana compirà adeguato sforzo. In questo senso sono già state adottate intese di massima al fine di mettere allo studio un sistema che possa portare ad una revisione del meccanismo di finanziamento dell'Unione, tenendo conto che probabilmente il sistema di far derivare le risorse da destinare all'Unione europea dalla fiscalità di ogni paese manca di quella trasparenza tale da rendere evidente la connessione tra costi e finalizzazione della spesa a tutti i cittadini europei, connessione che

probabilmente in un futuro dovrà essere più puntualmente individuabile.

Per quanto concerne i rilievi emersi nel dibattito, devo far notare che il *deficit* tra risorse versate dall'Italia e risorse ottenute dall'Unione europea, che era molto elevato nello scorso anno, si è ridotto nel 1995 soprattutto grazie ad una più precisa e puntuale utilizzazione dei fondi strutturali comunitari rispetto agli anni precedenti.

Devo far presente al senatore Cuffàro che non è vero che il bilancio comunitario sia deciso esclusivamente dagli organi di governo della Comunità, in quanto assistiamo ad un momento transitorio nel quale il Parlamento europeo sta assumendo, ancorchè gradualmente, maggiori poteri ed è arrivato ad un meccanismo di codecisione del bilancio, che si attesta attualmente nell'ordine del 50 per cento del totale della spesa. È vero che la massa di spesa dell'Unione europea è molto modesta rispetto ai singoli bilanci nazionali e dunque l'Unione europea non è in grado di avere una funzione economica di un certo rilievo nell'ambito del continente; però è anche vero che l'asse della decisione si sta gradualmente spostando dalle sedi governative a quelle parlamentari. D'altra parte, non è neppur vero che i Governi non siano rappresentativi delle singole realtà nazionali e quindi, ancorchè indirettamente, delle cittadinanze dei singoli paesi.

Detto questo, vorrei ringraziare il Senato che con il voto di oggi consentirà l'approvazione di questa importante decisione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. È approvata la decisione n. 728 del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, adottata a Lussemburgo il 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, della decisione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole. Vorrei sottolineare all'Assemblea il particolare valore dell'affermazione del sottosegretario Vegas a proposito della modifica dei meccanismi di finanziamento al fine di renderli più trasparenti per far sì che il rapporto tra il cittadino europeo e i costi dell'Unione europea diventi visibile; questo rappresenterebbe un grosso passo avanti e credo che il nostro Governo potrebbe dare un particolare contributo nell'impostare la questione durante la presidenza del semestre europeo. Non pretendo ovviamente che risolva i problemi in questi sei mesi, ma potrebbe far fare un grosso passo avanti nella giusta direzione.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZANOLETTI. Signor Presidente, mi associo alle raccomandazioni che sono state fatte circa la trasparenza dei finanziamenti e sottolineo che manca proprio un'informazione su questa materia. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Cristiani Democratici Uniti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(663) *Ratifica ed esecuzione del* Memorandum *d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

* SERRI, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi potranno prendere visione della relazione scritta e del testo dell'accordo allegato. Desidero solo far presente una considerazione, raccomandando naturalmente l'approvazione del provvedimento all'Assemblea.

Si tratta di un *Memorandum* d'intesa che risale al 1990 (sono già passati, quindi, cinque anni) e che è già in atto per i suoi meccanismi.

Tuttavia, la questione principale, di cui si è occupata anche la Commissione, riguarda proprio la verifica delle nostre condizioni e della nostra politica dei trasporti aerei durante il periodo di liberalizzazione del mercato che, come è noto, sta portando problemi consistenti. Abbiamo tenuto una serie di audizioni in relazione a questa ratifica e ad altre che ci giungeranno prossimamente e non possiamo dire - almeno, questa è la mia opinione personale - di avere avuto piena visione della questione e, soprattutto, di aver potuto intuire quale adeguata politica segua la nostra compagnia di bandiera in particolare per questa delicata fase. Voi tutti conoscete le vicende che ha attraversato la nostra compagnia di bandiera durante questi mesi.

Io credo che, raccomandando ai colleghi l'approvazione di questa ratifica del *Memorandum*, il Senato ed in particolare le Commissioni di merito (la Commissione esteri e forse in maniera più appropriata la Commissione industria) dovranno ritornare su tali questioni per compiere una verifica più attenta, in quanto siamo in una fase molto delicata dell'organizzazione interna ed internazionale del trasporto aereo. Sarebbe bene, pertanto, che seguissimo con adeguata attenzione tale vicenda. Naturalmente, la ratifica di questo *Memorandum* non risolve la questione e tuttavia ne raccomando l'approvazione al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con quanto affermato dal relatore per ciò che concerne la parte della relazione che esprime il parere specifico sulla questione. Per quanto attiene agli altri elementi, relativi ad audizioni ed a perfezionamenti informativi da parte della compagnia di bandiera e di altre fonti, sottolineo che evidentemente l'impegno del Governo in materia è relativo, in quanto sono in gioco anche enti ed autorità che non riguardano specificamente la ratifica in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, prevista dopo

quindici giorni dallo scambio di note che costituirà strumento di ratifica da parte italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*..

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1457) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il* doping, *con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

DELL'UOMO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, seguo l'esempio del relatore. Prego il Senato di procedere, se possibile, alla ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1825) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BRATINA, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta con l'aggiunta, però, che vi è stato un errore materiale all'articolo 3; al riguardo, ho pertanto presentato un emendamento che invito ad approvare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 1995» *aggiungere le seguenti:* «, 1996».

3.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Esprimo parere favorevole

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge.

(1860) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

VISENTIN, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si tratta naturalmente di un accordo del 1993 che non ha nulla a che vedere con le trattative in corso. Quindi, anch'io mi rimetto alle stesse conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Prima di passare alla prossima ratifica, annuncio che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 23 novembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale;

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, comma 7, della Costituzione, per i giudizi di accusa dinanzi alla Corte costituzionale.

Approvazione del disegno di legge:

(1861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

SURIAN, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, ricordando all'Aula che si tratta di un accordo fatto a Singapore nel 1990 e quindi raccomandandone l'approvazione che aiuterà senz'altro l'espansione dei rapporti fra i rispettivi paesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle indicazioni di urgenza o quanto meno di adeguamento, considerati i tempi lunghi del percorso che è stato seguito. Mi associo inoltre alle altre valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 261 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1947) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BONANSEA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, raccomandando all'Aula l'approvazione del disegno di legge. Anche per questo Accordo siamo in ritardo nella ratifica; è un ritardo ormai ripetitivo, visto che si verifica anche per altri provvedimenti e che arriva a quattro o cinque anni. Di qui discende l'urgenza di approvare la ratifica questa mattina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1948) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BONANSEA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Come nei casi precedenti, ed anche in alcuni di quelli successivi, si tratta certamente di adempimenti formali; siamo però di fronte ad un'impostazione di rapporti in settori che non implicano alcuna specifica approvazione politica o non politica di situazioni interne. Questi accordi consentono l'avvio di contatti con paesi destinati ad avere uno sviluppo, per il quale operiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1958) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BONANSEA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla conclusione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching (Malaysia) il 17 febbraio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1959) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BONANSEA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione che ha accompagnato il disegno di legge n. 1959.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In questo caso si pongono le basi anche per risultati futuri. Il riconoscimento dei titoli di studio è un passo importante e non si tratta semplicemente di un inizio di contatti. Questo accordo ci è stato sollecitato nella sua ratifica anche da parte del Governo venezuelano recentemente ed è di estrema utilità per i nostri cittadini che vivono in quel paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1995 e in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1960) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BONANSEA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo segue le indicazioni contenute nella relazione del senatore Bonansea.

Vorrei sottolineare che con questa ratifica viene dato da parte italiana un segnale positivo nella situazione dei rapporti con questo paese; esso si è adeguato alle esigenze della democrazia, per cui è quanto mai urgente che i rapporti culturali crescano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 559 milioni per l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1964) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994».

Il relatore ha chiesto di poter riferire oralmente. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* VISENTIN, *relatore*. Signor Presidente, questa firma è la conseguenza della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, della quale l'Italia ed il Marocco sono diventate parti rispettivamente il 25 giugno 1969 ed il 23 febbraio 1977. Tale Convenzione continuerà a disciplinare le relazioni consolari reciproche.

All'interno di questo accordo (mi riferisco alla Convenzione di Vienna) era previsto che «nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire agli Stati di concludere accordi internazionali volti a confermare, completare o ad estendere le sue disposizioni». Pertanto, questo nuovo accordo di Convenzione consolare tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, firmato a Roma il 18 febbraio 1994, segna un importante sviluppo nelle relazioni in materia sociale tra i due paesi. Tale necessità è emersa anche in considerazione della consistenza della comunità marocchina residente in Italia e del crescente flusso turistico italiano verso il Marocco.

Come dicevo prima, le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare rispetto a quelle della Convenzione di Vienna, che quindi vanno ad integrare. Cito solo alcuni dei poteri che vengono regolati: in materia di anagrafe, di rilascio passaporti e visti, di trasmissione di atti giudiziari, esecuzione di rogatorie civili, di traduzione, legalizzazione e certificazione di firme e altri documenti, di ricezione in forma notarile di atti e contratti.

Inoltre si regola l'obbligo da parte dello Stato di residenza di informare l'ufficio consolare dello Stato di invio di ogni misura privativa della libertà personale dei cittadini di quest'ultimo.

Si definiscono poi i poteri del funzionario consolare nel caso di decesso di un cittadino dello Stato di invio, in riferimento quindi alle procedure per la successione, misure conservative e amministrazione dei beni caduti nell'eredità.

Si regolano, infine, funzioni in materia di navigazione.

Trattandosi di un'estensione dei rapporti, e quindi di una concretizzazione di maggiori e migliori rapporti fra i due paesi, raccomando una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero ringraziare il senatore Visentin per la sintetica ma completa relazione. In Commissione vi è stato un esame estremamente approfondito del provvedimento, con raccomandazioni, formali o meno, che danno delle direttive quanto mai appropriate per l'applicazione di alcuni articoli e in particolare dell'articolo 3.

Desidero assicurare che il Governo ha ben presenti queste raccomandazioni; esse sono positive ed utili per un'applicazione della Convenzione nell'interesse dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, voterò a favore di questo provvedimento. Tuttavia, colgo l'occasione per ricordare a noi stessi e al Governo, trattandosi di un accordo di vasta portata riguardante la possibile presenza dei consolati e in ogni caso i rapporti con lo Stato del Marocco, che siamo ormai alla vigilia (mancano poco più di due mesi) della scadenza del piano di pace e dell'ipotesi di *referendum* fissata dalle Nazioni Unite per risolvere la questione del Sahara occidentale.

Alcuni membri della Commissione esteri hanno avuto due volte occasione di ricevere nelle ultime settimane delegazioni delle diverse parti: c'è la concreta minaccia che le Nazioni Unite, anche per ragioni finanziarie, debbano o possano giungere alla conclusione di far cessare la loro presenza (la cosiddetta Minurso) in quelle zone. Questo potrebbe significare anche il riavvio della guerra.

Per questi motivi è necessario che il Governo compia tutti gli sforzi affinchè il piano di pace delle Nazioni Unite riprenda e si giunga rapidamente alla celebrazione del *referendum*. Può essere anche non inopportuno che durante questo periodo il Senato, che già qualche mese fa ebbe occasione - non so se i colleghi lo ricordano - di approvare un ordine del giorno e presso il quale giace una mozione presentata dal senatore Visentin e da altri senatori, assuma un'iniziativa politica, insieme al Governo, per una ripresa del processo di pace e per evitare il ritiro delle Nazioni Unite.

È ovvio, signor Presidente, onorevoli colleghi, qual è l'interesse dell'Italia nell'area; interesse che è stato ulteriormente accentuato dall'evoluzione della situazione in Algeria, sulla quale ho già avuto modo di richiamare l'attenzione del Governo dopo le elezioni ivi svolte, tenuto conto delle possibilità che forse si possono aprire per una stabilizzazione democratica nell'area, di vitale interesse in particolare per il nostro paese. A questo fine è molto importante che vada avanti il processo di pace e che si celebri il *referendum* previsto dal piano predisposto dalle Nazioni Unite.

CAPUTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUTO. Signor Presidente, anche Forza Italia voterà naturalmente a favore di questo provvedimento. Sono anche d'accordo con il senatore Serri: il Governo italiano farà bene in questo periodo a tenere gli occhi ben aperti sugli sviluppi della situazione nel Maghreb. Avrei però qualche riserva nell'impostare quest'azione: oltre a sentire i rappresentanti del popolo Sarawi, abbiamo avuto occasione di incontrare in Commissione esteri anche un inviato speciale del Regno del Marocco, il quale ci

ha dato una visione assai diversa per non dire opposta della situazione, addossando praticamente al Polisario la responsabilità dei ritardi nell'effettuazione di questo *referendum*. Egli ha sostenuto che sono state poste delle condizioni per la registrazione degli elettori non realizzabili in un paese abitato pressochè esclusivamente da nomadi.

Se vogliamo, contemporaneamente alla ratifica di questo accordo, che anch'io ritengo molto importante visto lo sviluppo dei rapporti fra i due paesi, fare un'azione in questo senso, raccomando che sia bilanciata e che tenga conto delle opinioni degli uni e degli altri, di modo che non ci si muova secondo le linee ideologiche che in altre occasioni hanno pregiudicato l'azione del Governo italiano in materia di politica estera. Mi riferisco, in particolare, all'ultimo incidente con la Francia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(1965) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BRATINA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(2112) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995***

Approvazione con il seguente titolo: ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cuffàro. Ne ha facoltà.

* CUFFÀRO. Signor Presidente, sono d'accordo con il contenuto della relazione scritta del senatore Bratina, che sottolinea con molta forza l'importanza del Centro. Credo che esso possa diventare un luogo di eccellenza della ricerca non solo per l'arricchimento delle conoscenze, ma anche per i risultati che potranno essere trasferiti dall'attività del Centro in campi pratici per lo stesso sviluppo industriale ed economico dei paesi che avranno accesso poi ai risultati di questo Centro. Potranno anche essere collegati a iniziative per produzioni di altissima qualità.

Vorrei cogliere l'occasione per sollecitare il Governo perchè promuova l'accelerazione dell'istituzione e della realizzazione del Centro al di là degli accordi che sono stati fino ad ora presi. C'è un interesse nazionale elevato perchè il Centro possa rapidamente essere messo nelle condizioni di funzionare, giacchè esso avrà sede a Trieste ed una filiazione a Venezia.

Debbo ricordare che in particolare a Trieste l'esistenza della macchina Elettra luce di sincrotrone, che consente studi sulla struttura della materia, può trovare, in questo modo, anche attraverso i progetti di ricerca del Centro, una sua più adeguata utilizzazione. Vi è qualche problema in questo senso; infatti, rispetto alle previsioni che si facevano, la macchina è parzialmente utilizzata.

Mentre ci accingiamo a votare la ratifica di questo accordo, vorrei ricordare che il merito dell'iniziativa va dato soprattutto a quegli scienziati che a Trieste, lavorando al Centro internazionale di fisica teorica, non solo hanno creato le condizioni per rapporti estesi con la comunità scientifica internazionale, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, ma hanno anche dato vita a progetti come la Fissa, e ad altri relativi all'area di ricerca di Trieste. Essi hanno altresì promosso direttamente - è loro infatti il disegno - questo progetto che può rispondere davvero a tante esigenze della ricerca di carattere internazionale, ma anche legate allo sviluppo della nostra comunità scientifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BRATINA, *relatore*. Anche in questo caso mi rimetto alla relazione scritta, precisando che si tratta del perfezionamento di un provvedimento che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore. Questa iniziativa è considerata dal Governo di grande interesse anche per la sua pubblicazione e questa esigenza amministrativa è urgente, in attesa poi di accordi di sede e di altri strumenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che, nel testo della Commissione, reca il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere che costituisce un'integrazione all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1706) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casadei Monti, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, il procedimento legislativo, che giunge oggi a conclusione, costituisce una sorta di «ratifica» impropria, a norma dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa fra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI). Il testo del disegno di legge corrisponde a quello dell'intesa che fu firmata il 20 aprile 1993 dall'onorevole Amato per il Governo e dalla professoressa Hanna Brunow Franzoy per la Chiesa evangelica luterana. Il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha riportato nella Commissione in sede referente l'unanimità dei voti.

Per brevissima notizia, ricordo che la Chiesa luterana è presente in Italia, a Venezia, fin dal XVI secolo; è strutturata in dodici comunità con circa 6.500 aderenti e fa parte della federazione delle Chiese evangeliche in Italia e mantiene stretti rapporti con il Consiglio mondiale delle chiese.

Il contenuto del disegno di legge non si discosta da analoghe intese già raggiunte con altre confessioni.

Sottolineo, brevissimamente, che vengono abrogate le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi, nei confronti della CELI.

Ancora, l'articolato garantisce l'autonomia della Chiesa evangelica, nonchè l'attività diaconale, pastorale e presbiterale dei ministri riconosciuti.

L'articolo 13 riconosce il valore civile dei matrimoni celebrati davanti a un ministro della CELI, con la novità particolare che spetta non al ministro ma all'ufficiale di stato civile chiarire ai nubendi, in sede di pubblicazione, i diritti e i doveri dei coniugi mediante lettura degli articoli del codice civile.

Infine, alcune norme (gli articoli dal 25 al 30) si occupano delle questioni tributarie e finanziarie, per le quale vi è il parere favorevole della Commissione bilancio; in particolare, l'articolo 26 prevede che venga esteso ai membri della CELI il diritto di deduzione dal reddito delle erogazioni liberali in danaro fino all'importo di due milioni di lire. Il successivo articolo 27 riguarda la partecipazione di questa Chiesa alla quota dell'8 per mille del gettito dell'Irpef.

Credo di dover tralasciare altre indicazioni particolari per sottolineare in via conclusiva il significato dell'approvazione di questa intesa.

Si tratta in effetti della sesta approvazione, dopo altre intese già raggiunte con la Chiesa battista, la Chiesa valdese, la Chiesa avventista del settimo giorno e con le Comunità ebraiche, eccetera, a riprova della bontà della formula: «autonomia nella collaborazione», adottata negli articoli 7 e 8 della Costituzione dai Padri costituenti. Al riguardo è significativa la notizia, recentemente diffusa, secondo la quale in Svezia il regime di statizzazione vigente sta per essere abbandonato per adottare un regime di autonomia analogo al nostro: una riforma fortemente patrocinata dalla Chiesa luterana di quella nazione.

Ma c'è un ultimo ed importante motivo che vorrei sottolineare all'Assemblea: questa sistemazione legislativa, che spero venga approvata, cade nel cinquantenario della morte del grande pastore e teologo Dietrich Bonhoeffer, impiccato il 9 aprile 1945 nel campo di concentramento di Flossemburg per l'accusa di aver partecipato al fallito attentato contro Hitler.

Nei suoi scritti teologici Bonhoeffer ha più volte affrontato il problema della fondazione dello Stato e della Chiesa e della loro reciproca autonomia e collaborazione, sulla linea della dottrina luterana dei due regni. Infatti per il teologo «il Regno di Dio nel nostro mondo non appare altro che nella sua doppia forma di Chiesa e Stato», che sono quindi interdipendenti e complementari. E questa comune origine, con duplicità di manifestazione, pone anche il fondamento della reciproca autonomia: «nel momento in cui si afferma che la Chiesa e lo Stato hanno origine da Dio, la loro distinzione e la loro indipendenza non rappresentano più una semplice affermazione umana, divengono anch'esse volontà di Dio. Il mescolare i due poteri va contro la volontà di Dio».

Ma la coesistenza, nella comune origine e nella reciproca autonomia, comporta altresì una reciproca limitazione: e come lo Stato deve essere di ammonimento critico nei confronti della Chiesa «ricordandole che Dio non le ha dato la spada del potere giudiziario», così, quando lo Stato «mette in pericolo la Parola», la Chiesa si riserva il «diritto di resistenza». E fu questa predicazione della resistenza che, proclamata nei confronti dello Stato totalitario e vissuta con rigorosa coerenza, determinò il sacrificio di Bonhoeffer, di cui celebriamo la memoria anche votando, spero, la legge d'intesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fierotti. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, colleghi, ritengo di non avere quasi nulla da aggiungere a quanto è stato egregiamente detto dal relatore. Mi limito pertanto ad annunziare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolineando che questo provvedimento si muove in quel contesto generale al quale credo che tutti noi dobbiamo dare sempre più forza, quello del riconoscimento e della difesa dei princìpi di libertà di pensiero e di coscienza che sono particolarmente riconosciuti in Italia anche dalla nostra Costituzione.

Quindi, questo provvedimento si inserisce in un filone di pensiero liberale e, appunto per questo, credo di non aver null'altro da ag-

giungere. Le parole in questi casi sono forse superflue: basta procedere con gli atti, che sono quelli dell'espressione di un voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnoli. Ne ha facoltà.

BAGNOLI. Vorrei sottolineare, signor Presidente e colleghi, un aspetto: finalmente è andato in porto un provvedimento che si trascinava da ben due anni. Si è trattato di un cammino lungo, che poteva essere percorso anche in un tempo minore.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'atto di oggi è ancora più significativo rispetto alle altre intese che sono state ratificate. A differenza delle altre espressioni dell'evangelismo, la Chiesa evangelica luterana si segnala per una particolarità. Infatti, nel 1948 iniziò un percorso che portò alla costituzione della Chiesa evangelica luterana in Italia, riconosciuta come persona giuridica, ai sensi della legge n. 1159 del 1929, solo nel 1961, con un decreto del Presidente della Repubblica. La particolarità di tale riconoscimento consiste nel fatto che la personalità giuridica non ha come oggetto un ente della confessione, bensì la confessione in quanto tale. Lo statuto della Chiesa evangelica luterana in Italia contiene, infatti, affermazioni solo di carattere dottrinale; basta leggere l'articolo 1, che recita: «La Chiesa è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina o il servizio, sul Vangelo di Gesù Cristo, così come è dato nella Sacra Scrittura del Vecchio e del Nuovo Testamento e testimoniato nelle professioni della Chiesa originaria e nella Confessione di Ausburg dell'anno 1530». È singolare - ma mi sembra anche molto significativo - che in un decreto del Presidente della Repubblica si possano trovare affermazioni del genere.

Il collega Casadei Monti ha ricordato il teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, che aveva proprio chiesto un diritto *sui generis* per la Chiesa evangelica luterana, diritto di carattere cristocentrico, che permettesse anche la resistenza contro lo Stato totalitario. Dalla galera nazista, in cui era stato rinchiuso, egli pronunciò la frase: «Dio, rivelatosi in Cristo, è Signore di ambedue i Regni»; una resistenza che, come ricordava il collega Casadei Monti, Bonhoeffer pagò con la vita.

Signor Presidente, questo mio brevissimo intervento tende proprio a sottolineare che l'intesa di cui tratta il provvedimento in esame ha un carattere particolare, del tutto diverso rispetto alle altre, per la specificità che la Chiesa evangelica luterana in Italia ha nel pianeta fortemente frammentato del protestantesimo italiano. Si tratta pertanto di un atto altamente significativo sia sul piano della morale, sia sul piano della civiltà, giuridica e politica. *(Applausi dei senatori Casadei Monti e Carpi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, prendo brevemente la parola, aderendo in pieno alle motivazioni che il relatore ci ha proposto, per sottolineare l'importanza di questa serie di iniziative legislative. Esse hanno infatti piena conformità con i princìpi sanciti dalla nostra Costituzione ed hanno cancellato quell'istituto giuridico dei culti ammessi che era ve-

ramente un qualcosa di culturalmente offensivo, pieno di una sufficienza che lo Stato non ha il diritto di avere.

Dobbiamo impegnarci, con riguardo alle peculiarità che ciascuna di queste confessioni religiose ha, a portare ulteriormente avanti questo discorso; osservo solo come sia pieno di significato - in un certo senso precorrendo quella che potrà essere una sistemazione giuridica - che quest'anno in Roma si siano aperti una grande moschea e un grande centro islamico.

Per quel che riguarda semplicemente i luterani, vorrei anche ricordare che qualche anno fa, ricorrendo il centenario di Lutero contemporaneamente a quello di Marx nell'allora Germania democratica, si dichiarò quello anno di Lutero, in un certo senso precorrendo forse i tempi.

Credo che questo indirizzo, che non va assolutamente catalogato con la brutta espressione di tolleranza, di ulteriore approfondimento di civiltà dobbiamo cercare di farlo rivivere in modo particolare anche in momenti nei quali, per molti motivi, forse una mancanza di questa coscienza di universalità e di rispetto verso tutte le forme culturali e religiose sembra a volte riprendere piede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASADEI MONTI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo, mi associo alle opinioni espresse, che mi paiono unanimi, sul disegno di legge, il cui significato è stato così chiaramente e profondamente sottolineato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che sia approvato l'emendamento che riformula la clausola di copertura del disegno di legge n. 781 nonchè quello con analogo effetto presentato dal Governo sul disegno di legge concernente l'obiezione di coscienza, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

(Abrogazione della normativa sui culti ammessi)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.

2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Riconoscimento dell'autonomia della CELI)

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Ministri di culto)

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.

2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22.

3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.

3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa

con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.

5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.

2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all'articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Certificazione della qualifica di ministro di culto)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto

di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Matrimonio)

1. Ferma restando l'autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale,

i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell'atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.

6. L'ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta, trascrive l'atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.

7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua Comunità interessata.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 15.

(Manifestazione del pensiero religioso)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all'interno ed all'ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luo-

ghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni suddetti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 17.

(Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Fanno parte della CELI e, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.

2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità)

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione e l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera

del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell'ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Mutamenti degli enti ecclesiatici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni sta-

tutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 21.

(Trasferimenti di beni)

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Attività di religione e di culto)

1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 23.

(Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 24.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritte.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 25.

(Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 26.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all'articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 27.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad essa collegate.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verrano indicate con la denominazione « Chiesa Evangelica Luterana in Italia ». In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 28.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile

di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CELI.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 29.

(Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 30.

(Rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.

3. Il Ministro dell'interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 31.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 32.

(Norme contrastanti)

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 33.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.

3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 34.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGIA. Signor Presidente, occorre che la voce del Partito popolare italiano si faccia sentire in favore di questa nobile assunzione di responsabilità dello Stato nei confronti di un'altra fede, di un altro culto che non sia quello cattolico.

Vi sono stati dei patti tra lo Stato italiano ed il Vaticano per quanto riguarda la fede cattolica; altrettanto non era avvenuto nei confronti della religione luterana.

Sappiamo tutti dell'importanza di Lutero. Lo stesso Pontefice ha voluto riconoscere la grande importanza di quest'uomo che a suo tempo ruppe i rapporti tra la fede cattolica, la fede germanica e la regione anglosassone in genere; visto che da allora si svilupparono, olte che le fedi luterane, anche quelle di Zwingli, di Calvino e perfino la fede di Enrico, che era stato appunto definito *defender of faith*, con tutte le limitazioni, i sensi e i doppi sensi che questo comportava a suo tempo.

Naturalmente, la civiltà giuridica e quella umana giungono - come è stato giustamente ricordato dal senatore Andreotti - al punto che si può veder sorgere in Roma un grande tempio islamico. Pertanto, si pone la necessità, ormai indifferibile, di sancire la regolarizzazione dei rapporti tra la nazione italiana e la Chiesa evangelica luterana.

Per questi motivi, il Partito popolare italiano voterà a favore del provvedimento in esame.

SQUITIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SQUITIERI. Signor Presidente, dichiaro la piena adesione al provvedimento in esame del Gruppo di Alleanza Nazionale. Peraltro, esprimo meraviglia per il fatto che una norma che integra in maniera definitiva nella nostra Repubblica ogni tipo di libertà e di religione sia stata tanto rinviata. Riteniamo questo passo di grande attualità per quanto riguarda i rapporti che il nostro paese, la nostra civiltà, la nostra cultura, la nostra religione si trovano ad instaurare con tutte le nuove etnie, razze e religioni che ospitiamo.

Pertanto, ribadisco il voto favorevole di Alleanza Nazionale al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione dei documenti:

(*Doc.* XXII, n. 3-*bis*) *MARTELLI ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante*

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie»

(*Doc.* XXII, n. 23) *DI ORIO ed altri.* - *Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994*

Approvazione, con modificazioni, del Documento XXII, n. 3-*bis*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di proroga di inchiesta parlamentare: «Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie"», di iniziativa dei senatori Martelli, Modolo, Binaghi, Gallotti, Campus, Monteleone, Xiumè, Brugnettini, Cozzolino, Pepe, Costa, Andreoli, Carella, Gualtieri, Lavagnini, Serra e Dionisi, e della proposta di inchiesta parlamentare: «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione 4 ottobre 1994», di iniziativa dei senatori Di Orio, Petrucci, Bettoni Brandani, Pietra Lenzi e Torlontano.

Chiedo al relatore, senatore Brugnettini, se intende integrare la relazione scritta.

* BRUGNETTINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie è stata istituita, per iniziativa dei componenti della Commissione sanità, con deliberazione del 4 ottobre 1994. L'intento era quello di acquisire i dati necessari ad avere un quadro completo e aggiornato sulla situazione della sanità.

La Commissione si è dotata di un programma di base abbastanza vasto e lo ha poi arricchito e completato *in itinere* con argomenti richiesti dai commissari, con problematiche sollevate dalla concomitanza di inchieste giudiziarie o con problematiche che hanno suscitato nell'opinione pubblica vasta eco, dimostrando quindi notevole capacità di intervenire in tempo reale per indagare anche sui problemi correnti della sanità.

Nel suo programma la Commissione ha in primo luogo verificato la situazione degli ospedali incompiuti e la gestione dei finanziamenti *ex* articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, effettuando numerosi sopralluoghi che hanno consentito di appurare come le cifre fornite dalle regioni e dal Ministero fossero assolutamente inesatte e sottostimate, e di giungere ad un'ipotesi definitiva del numero degli ospedali incompiuti (ben 141), sui quali hanno potuto successivamente intervenire il Governo ed il Parlamento chiedendone, con il provvedimento collegato alla finanziaria, la chiusura. Credo che già solo con questo la Commissione - mi sia consentita l'espressione - si sia guadagnata la pagnotta.

In secondo luogo, la Commissione ha avviato un'inchiesta sul Policlinico Umberto I di Roma, sia sulla spinta dei provvedimenti presi a carico dei suoi vertici dall'autorità giudiziaria, ordinaria e contabile, sia perchè esso rappresenta il più importante ospedale del Centro-Sud. In entrambi i casi (ospedali incompiuti e inchiesta sul

Policlinico Umberto I di Roma) è stato redatto un documento provvisorio che sarà seguito tra breve da relazioni a carattere definitivo.

In terzo luogo, è storia recente e mai interrotta lo scandalo, amplificato dalla stampa, che ha suscitato il problema delle trasfusioni di sangue infetto, con la relativa questione della sicurezza delle trasfusioni. Quanto è successo a Brescia in questi giorni ne conferma l'importanza. La Commissione ha svolto una serie di audizioni su questo tema e conta di pervenire rapidamente alla stesura di una relazione definitiva.

In quarto luogo, nel programma istitutivo della Commissione figurano la verifica della posizione degli assistiti nei confronti delle strutture del sistema sanitario nazionale e l'accertamento dei tempi di attesa. Per la raccolta di questo imponente materiale informativo è stato possibile avviare un rapporto di collaborazione con società di consulenza solo nel mese di giugno, quando cioè è stata accettata dal collegio dei questori la proposta della Commissione. Voglio rimarcare che questo a mio avviso è il punto qualificante di tutta l'attività della Commissione.

È stata infine avviata un'ulteriore inchiesta su un altro argomento scottante, cioè gli ospedali psichiatrici, in ordine ai quali sono disponibili i risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla 12ª Commissione nella X legislatura e che oggi occorre naturalmente aggiornare sulla base delle conoscenze e degli avvenimenti degli ultimi anni.

Per raggiungere risultati conclusivi in queste indagini si rendono necessarie una riconferma della Commissione ed un'ulteriore proroga. In Commissione sanità nei giorni scorsi si è svolto un dibattito articolato e vivace riferito al metodo di conduzione dei lavori della Commissione. Su queste divergenze, riferite alla gestione, si è originato un secondo provvedimento, che avrebbe inteso rinnovare tutta la Commissione.

La Commissione, a larga maggioranza, considerata la natura non politica del contrasto e considerata prioritaria la ragione di una proroga che consenta di chiudere con profitto i lavori di indagine, ha accolto la proposta del relatore di continuare i lavori fino al 31 marzo 1996.

In tal senso, quindi, raccomando ai colleghi senatori di accogliere e votare il presente provvedimento; ai responsabili della Commissione raccomando invece di lavorare senza eccessivi personalismi e protagonismi.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolo 1 del Documento XXII, n. 3-*bis*, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato in data 4 ottobre 1994, è prorogata fino al 31 marzo 1996.

Passiamo alla votazione.

BETTONI BRANDANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, intervengo per motivare il nostro voto favorevole sul provvedimento.

Il relatore nella sua relazione ha fatto riferimento alla discussione che si è svolta all'interno della Commissione sanità in merito alla proposta di proroga della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie. Mi corre l'obbligo e il dovere di render conto anche all'Assemblea di quella che è stata la nostra posizione all'interno della 12ª Commissione.

Noi abbiamo ritenuto che la Commissione d'inchiesta fosse uno strumento importante soprattutto per verificare e rendere chiare ed evidenti le eventuali disfunzioni del Servizio sanitario nazionale, così come quelle delle altre strutture che gestiscono o erogano servizi in campo sanitario, tant'è vero che abbiamo votato nella precedente occasione l'istituzione della Commissione stessa. Tuttavia nel corso dei lavori della Commissione abbiamo rilevato - e puntualmente abbiamo esposto i nostri rilievi - la non piena correttezza dal punto di vista istituzionale della sua conduzione. Mi riferisco in particolare a quella necessità di riservatezza che un organo come la Commissione deve avere nei confronti delle inchieste che sta conducendo e che devono ancora essere portate a termine, prima di rendere espliciti e pubblici i risultati raggiunti. Rileviamo che questo è stato un aspetto estremamente carente (mi si passi questo eufemismo).

Da queste considerazioni è nata la proposta del rinnovo del mandato della Commissione stessa. Nel corso poi della discussione in Commissione, tenuto conto delle argomentazioni svolte dai colleghi ma anche prendendo atto che analogo giudizio era condiviso da molti altri colleghi, abbiamo dato la nostra disponibilità a far sì che la Commissione d'inchiesta potesse concludere alcune grandi e importanti indagini o inchieste aperte. In questo modo il lavoro che essa finora ha svolto potrà essere giustamente riconosciuto e valorizzato e costituire un terreno per iniziative legislative utili a modificare le eventuali storture rilevate.

Per concludere, è con questo spirito che prima in Commissione ed ora in Aula aderiamo alla proroga fino al 31 marzo 1996 della Commissione d'inchiesta, augurandoci che lo stile di lavoro e di conduzione possa avere una svolta positiva per il bene della sanità e nel rispetto di ciò che i cittadini si attendono di sapere da lavori o inchieste di questo tipo.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MONTELEONE. Signor Presidente, colleghi senatori, tutti ricorderanno le motivazioni per le quali, all'atto della costituzione di questa Commissione d'inchiesta, ognuno ha votato a favore. Quando si istituisce una Commissione d'inchiesta e ad essa si conferiscono poteri a 360 gradi, ne deriva un'implicita difficoltà di scelta nella conduzione della stessa. D'altronde, questa Commissione aveva tratto motivazione dal ri-

conoscimento, pressochè unanime, del fallimento parziale anche se non totale del decreto legislativo n. 517 del 1993; vi era la sensazione che ci fosse bisogno di qualcosa per suggerire in seguito le modifiche necessarie a migliorare la normativa. Si è voluto però anche offrire ai cittadini, ove fosse possibile - e penso che lo sia ancora - elementi sufficienti di chiarezza per quanto concerne il settore sanitario.

La richiesta di un'ulteriore proroga al 31 marzo del prossimo anno si rende oggi necessaria per portare a compimento indagini che altrimenti rimarrebbero sospese, non tanto per incapacità della Commissione - come per un lungo periodo io stesso, in più di un'occasione quale componente di questa Commissione, ho avuto modo di rilevare - quanto a motivo della necessità di uscire da un periodo di rodaggio, dovuto appunto alla scelta tra possibilità conferite a 360 gradi e quindi alla individuazione di alcune questioni prioritarie nel quadro di un accordo globale fra i componenti la Commissione, prescindendo, se possibile, dalle appartenenze politiche di ognuno. Era importante che questo avvenisse anche perchè, come tutti sanno, la Presidenza delle Commissioni d'inchiesta viene conferita dal Presidente del Senato, non in base ad accordi fra le diverse parti politiche.

Superata tale questione, bisognava avere la capacità di aggregare i problemi veri che dovevamo affrontare. Ognuno di noi avrebbe dovuto avere una minore mania di protagonismo, e mi riferisco a tutti i componenti della Commissione. Nel momento in cui si comprenderà questo dato importante, si capirà anche la necessità - che condivido - della proroga della Commissione d'inchiesta, con la speranza che questi mesi servano a fare chiarezza su alcuni degli argomenti pregnanti che sono stati individuati. Mi riferisco, ad esempio, agli ospedali incompiuti; questa Commissione all'inizio dei suoi lavori ricevette dal Ministero dati secondo i quali ne risultavano circa 40. Come abbiamo dichiarato in Commissione, ci sorprese moltissimo che il Ministero della sanità e quello dei lavori pubblici non fossero al corrente del numero esatto degli ospedali incompiuti.

Si ponevano, pertanto, questioni che andavano oltre la competenza della Commissione. Si trattava di questioni concrete alle quali si è cercato di offrire un contributo definitivo ai fini del chiarimento definitivo, tanto spesso reclamato, di tale materia.

Ritengo che la proroga debba essere accettata con un atto pressochè corale, per alzata di mano, dal momento che già è stata definita dopo un approfondito dibattito in Commissione. Prendiamo atto delle questioni ancora aperte e auguriamo al Presidente di questa Commissione e altri altri componenti di poter condurre i lavori facendo in modo che questa sia una proroga di riscossa del tempo perso nella fase di rodaggio. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Brugnettini).*

PEPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico.

BINAGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, sono favorevole al proseguimento dei lavori di questa Commissione perchè molti sono ancora gli argomenti sul tappeto, testè elencati dal relatore.

La necessità e l'utilità di questa Commissione sono evidenziate soprattutto dal lavoro svolto sugli ospedali incompiuti, che ha messo in evidenza come a volte, a livello di Ministeri, i dati siano molto imprecisi, nonostante il notevole supporto tecnico che possiedono.

In Commissione ho sempre cercato di fare il mediatore e di buttare acqua sul fuoco dei vari contenziosi che sono insorti tra la Presidenza e alcuni componenti della Commissione. Vorrei invitare tutti a passare sopra a tutto quello che c'è stato in passato, cercando di lavorare produttivamente. Gli argomenti sono molti; ad esempio, quello delle liste d'attesa - vorrei ricordarlo all'Assemblea - è pressochè sconosciuto a livello ministeriale, mentre il suo approfondimento potrebbe portare notevoli vantaggi nella gestione della sanità.

Non intendo dilungarmi oltre e vorrei esprimere il mio personale voto favorevole al proseguimento dei lavori di questa Commissione, che forse avrebbero potuto essere prorogati di sei mesi, e non fino al 31 marzo, considerati gli argomenti che sono sul tappeto.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMPONI. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il Documento XXII, n. 3-*bis*, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il Documento XXII, n. 23.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 11,45)*.

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 263

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Rinaldo Nicolich a presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (n. 64).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 novembre 1995, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 2 novembre 1995.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 20 novembre 1995, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3-*quinquies*, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'articolo 3-*ter*, secondo comma, della stessa legge. Sentenza n. 487 dell'8 novembre 1995 (*Doc.* VII, n. 102).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.